VIRGILIO
Liceo Statale
Classico – Linguistico – Scientifico – Scienze Umane
Piazza Ascoli. 2 – 20129 MILANO
Via Pisacane, 11 – 20129 MILANO
C.F. 80107250153 – C.M.: MIPM050003

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- VISTO il d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. (decreto di recepimento del regolamento GDPR);
- VISTA la Nota MIM – USR Lombardia n. 35264 del 2 luglio 2026
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9 agosto 2025 che stabilisce le linee guida per l'eventuale introduzione del software per computer nominato "IA" nelle scuole italiane
- VISTE le Linee Guida (Allegato al DM n. 166/2025) che offrono indicazioni operative per l'adozione dei software "IA", supportando l'innovazione digitale nella didattica;
- VISTO il Regolamento (UE) sull'Intelligenza Artificiale (AI Act) e le raccomandazioni europee sulle competenze digitali dei cittadini e degli educatori (DigComp 2.2 e DigCompEdu);
- CONSIDERATA la rapida evoluzione dei sistemi di Intelligenza Artificiale Generativa e il loro impatto sistemico sui processi di apprendimento, insegnamento e valutazione
- RITENUTO indispensabile che la scuola non subisca passivamente la transizione tecnologica, ma se ne faccia interprete critico, guidando tutti i soggetti della comunità educante verso un uso consapevole, etico e costruttivo delle nuove tecnologie;
- TENUTO CONTO della necessità di integrare il Piano dell'Offerta Formativa triennale;
- TENUTO CONTO della letteratura scientifica disponibile sul tema dei software della Intelligenza Artificiale (IA) da cui emerge una differente valutazione sui benefici, che l'introduzione di tali software dovrebbe produrre, mentre restano potenziali rischi evidenziati a più riprese sia nel D.M. 166 che nel suo allegato

Viene redatto il presente regolamento

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo il principio di precauzione, l'utilizzo degli strumenti e dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") all'interno dell'Istituzione scolastica da parte di studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e, per quanto di competenza, soggetti esterni che operano per conto dell'Istituto.
2. L'Istituto riconosce le potenzialità dell'IA quale strumento di supporto:
 - ai processi di insegnamento e apprendimento;
 - alla personalizzazione dei percorsi formativi;
 - all'inclusione e all'accessibilità;
 - alla progettazione didattica;
 - alla ricerca e alla produzione di materiali;
 - ai processi organizzativi e amministrativi;
 - allo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero critico.
3. L'IA costituisce uno strumento di supporto all'attività scolastica e non sostituisce la responsabilità professionale del personale scolastico né l'autonomia e il percorso di apprendimento degli studenti.
4. Poiché il dibattito scientifico in corso non ha ancora pienamente chiarito le criticità dovute all'utilizzo dell'IA, lo stesso deve avvenire nel rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, della normativa vigente, della protezione dei dati personali, della proprietà

intellettuale, dei principi di trasparenza, equità, inclusione, sicurezza e responsabilità. Data la complessità del tema, si ritiene opportuno utilizzare il principio euristico noto come "Principio di Beer".

Art. 2 – Principi generali

L'utilizzo dell'IA nell'Istituto è fondato sui seguenti principi:

a. centralità della persona: ogni utilizzo deve essere orientato al benessere e allo sviluppo della persona;

b. supervisione personale scolastico: le decisioni che incidono sugli studenti, sulla valutazione, sull'organizzazione scolastica o sui diritti delle persone devono rimanere sotto la responsabilità di una persona fisica competente;

c. trasparenza: l'utilizzo significativo di strumenti di IA deve essere dichiarato agli interessati quando previsto dalla normativa o quando tale informazione sia necessaria per comprendere il processo adottato;

d. protezione dei dati personali: non devono essere inseriti nei sistemi di IA dati personali, particolari o informazioni riservate se ciò non è stato preventivamente autorizzato e verificato sotto il profilo della normativa privacy;

e. sicurezza: devono essere utilizzati esclusivamente strumenti ritenuti adeguati dall'Istituto per lo specifico utilizzo;

f. equità e non discriminazione: l'IA non deve essere utilizzata in modo da produrre o amplificare discriminazioni;

g. verificabilità: i risultati prodotti dall'IA devono essere sottoposti a controllo dell'utilizzatore, in quanto possono contenere errori, informazioni inesatte, distorsioni o contenuti inventati;

h. responsabilità: chi utilizza un sistema di IA rimane responsabile dell'uso che ne fa e dei contenuti che presenta o diffonde.

Art. 3 – Governance dell'IA nell'Istituto

1. Il Dirigente scolastico coordina l'attuazione del presente Regolamento e garantisce che l'introduzione dell'IA avvenga coerentemente con l'organizzazione dell'Istituto e con la normativa vigente.
2. Il Dirigente scolastico può individuare un Referente per l'Intelligenza Artificiale, con funzioni di supporto, coordinamento e monitoraggio.
3. Il Referente IA, ove nominato:
 - supporta il personale nella scelta e nell'utilizzo consapevole degli strumenti;
 - supporta eventuali iniziative di formazione;
 - collabora alla predisposizione di indicazioni operative;
 - raccoglie segnalazioni relative a utilizzi impropri o criticità;
 - favorisce la diffusione delle buone pratiche;
 - collabora con il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) per gli aspetti di competenza.
4. Per gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, l'Istituto opera attraverso il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) e secondo le procedure interne vigenti.
5. Prima dell'introduzione di nuovi sistemi di IA, proposti dal MIM, per finalità istituzionali,

l'Istituto nelle sue componenti, sentiti anche l'Amministratore di rete ed il DPO, valuta, in relazione al caso concreto:

- finalità e necessità dell'utilizzo;
- rischi per studenti, personale e altri interessati;
- tipologia di dati trattati;
- condizioni contrattuali e privacy del fornitore;
- sicurezza del servizio;
- eventuali obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale;
- eventuale necessità di valutazioni o adempimenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 – Strumenti di IA autorizzati

1. L'utilizzo di strumenti di IA nell'ambito delle attività istituzionali deve avvenire preferibilmente attraverso strumenti:
 - messi a disposizione o espressamente autorizzati dall'Istituto;
 - valutati sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati;
 - compatibili con le finalità educative e istituzionali.
2. Il personale non deve utilizzare, per attività istituzionali, piattaforme di IA non autorizzate quando tale utilizzo comporti il trattamento o la comunicazione di dati personali, informazioni riservate o documentazione della scuola.
3. L'Istituto può predisporre un elenco degli strumenti di IA autorizzati, aggiornato periodicamente.

Art. 5 – Utilizzo dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare l'IA come strumento di supporto, ad esempio per:
 - elaborare idee e proposte didattiche;
 - predisporre esercizi e materiali;
 - differenziare attività in funzione dei diversi livelli di apprendimento;
 - creare bozze di rubriche o griglie;
 - supportare attività di inclusione e accessibilità;
 - elaborare simulazioni, esempi e scenari;
 - supportare attività di ricerca e documentazione;
 - assistere nella produzione di materiali amministrativi o organizzativi, nel rispetto della normativa sulla privacy.
2. L'IA non può essere utilizzata come unica fonte per informazioni che richiedono accuratezza scientifica, normativa, storica o fattuale.
3. Il docente è sempre responsabile della verifica dei contenuti prodotti dall'IA e della loro adeguatezza didattica.
4. Il docente deve verificare eventuali errori, stereotipi, contenuti discriminatori o informazioni non aggiornate prodotti dal sistema.
5. È vietato inserire in strumenti di IA non espressamente autorizzati:
 - dati identificativi degli studenti;
 - informazioni relative alla salute;
 - dati relativi a disabilità o bisogni educativi specifici;

- informazioni disciplinari;
- dati relativi alla situazione familiare o socioeconomica;
- valutazioni nominative;
- credenziali;
- documenti riservati;
- qualsiasi altra informazione soggetta a particolare tutela.

Art. 6 – Utilizzo dell'IA da parte degli studenti

1. L'uso dell'IA da parte degli studenti è consentito esclusivamente secondo le indicazioni del docente e in relazione alle finalità dell'attività didattica.
2. Il docente può stabilire, per ciascuna attività, una delle seguenti modalità:

Livello 0 – IA non consentita
L'attività deve essere svolta senza utilizzare strumenti di IA.
Livello 1 – IA come supporto
L'IA può essere utilizzata per brainstorming, ricerca di idee, spiegazioni, esercitazioni o revisione, ma il lavoro deve essere elaborato e verificato dallo studente.
Livello 2 – IA consentita con dichiarazione
Lo studente può utilizzare l'IA per specifiche fasi del lavoro e deve indicare quale strumento ha utilizzato e per quale finalità.
Livello 3 – IA parte integrante dell'attività
L'utilizzo dell'IA costituisce parte esplicita dell'attività didattica e viene valutata anche la capacità dello studente di formulare richieste, verificare le risposte, individuare errori e riflettere criticamente sui risultati.

3. L'utilizzo dell'IA non autorizzato durante una verifica o un'attività valutativa costituisce violazione delle regole stabilite dal docente e può comportare le conseguenze previste dal Regolamento d'Istituto e dalle disposizioni sulla valutazione.

Art. 7 – Dichiarazione dell'utilizzo dell'IA

1. Quando richiesto dal docente, lo studente deve dichiarare l'eventuale utilizzo di strumenti di IA.
2. La dichiarazione deve indicare, almeno:
 - nome dello strumento utilizzato;
 - finalità dell'utilizzo;
 - fase del lavoro nella quale è stato utilizzato;
 - eventuale contributo significativo dell'IA.
3. L'utilizzo dichiarato e consentito dell'IA non costituisce di per sé comportamento scorretto.
4. La mancata dichiarazione dell'utilizzo dell'IA quando espressamente richiesta dal docente può essere considerata violazione delle regole dell'attività.

Art. 8 – Valutazione degli apprendimenti

1. L'IA non può sostituire il giudizio professionale del docente nella valutazione degli apprendimenti.
2. I sistemi di IA non possono determinare autonomamente voti, giudizi o decisioni che incidano sul percorso scolastico dello studente.

3. Eventuali strumenti automatizzati utilizzati come supporto alla valutazione devono essere sottoposti a controllo e validazione da parte del docente.
4. Il docente deve poter motivare il giudizio espresso sulla base di elementi riferibili al percorso e alle prestazioni dello studente.
5. Non devono essere utilizzati strumenti di IA per effettuare valutazioni automatizzate degli studenti in assenza delle necessarie verifiche giuridiche, pedagogiche, tecniche e relative alla protezione dei dati personali.

Art. 9 – Verifiche, compiti e lavori degli studenti

1. Ogni docente definisce preventivamente le regole relative all'uso dell'IA nelle attività assegnate.
2. Le consegne possono prevedere:
 - divieto assoluto di utilizzo dell'IA;
 - utilizzo limitato;
 - utilizzo obbligatorio o facoltativo;
 - obbligo di documentare il processo di utilizzo.
3. Nei lavori nei quali l'uso dell'IA è consentito, il docente può richiedere allo studente di conservare:
 - le richieste formulate al sistema;
 - le risposte ricevute;
 - le successive modifiche;
 - una breve riflessione critica sul risultato ottenuto.
4. L'obiettivo della valutazione deve rimanere lo sviluppo delle competenze dello studente e non la semplice capacità di produrre un testo mediante IA.

Art. 10 – Protezione dei dati personali

1. L'utilizzo dell'IA deve rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Prima di utilizzare un sistema di IA per attività istituzionali che comportino trattamento di dati personali, l'Istituto verifica la liceità, necessità e proporzionalità del trattamento e gli eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.
3. Devono essere applicati i principi di:
 - minimizzazione dei dati;
 - limitazione della finalità;
 - esattezza;
 - sicurezza;
 - trasparenza;
 - limitazione della conservazione.
4. I dati degli studenti devono essere trattati con particolare cautela, soprattutto quando riguardano minori o categorie di dati particolarmente tutelate.
5. Non è consentito caricare su sistemi di IA non autorizzati documenti scolastici contenenti dati personali o informazioni riservate.
6. Le informative sul trattamento dei dati devono essere aggiornate quando l'introduzione di

sistemi di IA comporti nuovi o ulteriori trattamenti.
7. Nei casi previsti dalla normativa, l'Istituto procede alle necessarie valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 11 – Proprietà intellettuale, copyright e attribuzione delle fonti
1. L'utilizzo dell'IA deve rispettare la normativa in materia di diritto d'autore e proprietà intellettuale.
2. Gli studenti e il personale devono verificare le condizioni di utilizzo dei contenuti prodotti o rielaborati mediante strumenti di IA.
3. L'utilizzo di contenuti prodotti da IA non esonera dall'obbligo di citare le fonti utilizzate quando richiesto dalle regole dell'attività o dalla natura del lavoro.
4. È vietato presentare come integralmente originale un elaborato prodotto sostanzialmente da un sistema di IA quando ciò sia contrario alle consegne dell'attività.

Art. 12 – Trasparenza e comunicazione
1. L'Istituto garantisce un'adeguata informazione agli studenti, alle famiglie e al personale circa l'utilizzo dei sistemi di IA nelle attività scolastiche.
2. Le informazioni devono essere formulate con linguaggio chiaro e comprensibile, tenendo conto dell'età degli studenti.
3. Qualora un sistema di IA venga utilizzato in un processo che incide significativamente sugli interessati, devono essere fornite le informazioni previste dalla normativa applicabile.

Art. 13 – Inclusione e accessibilità
1. L'Istituto promuove l'utilizzo responsabile dell'IA per favorire l'inclusione e l'accessibilità.
2. Gli strumenti possono essere utilizzati, ove appropriato e nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati, per supportare:
 - studenti con disabilità;
 - studenti con difficoltà di apprendimento;
 - studenti con bisogni educativi specifici;
 - studenti con difficoltà linguistiche;
 - percorsi personalizzati.
3. L'utilizzo dell'IA non sostituisce le misure educative, didattiche e organizzative previste dalla normativa e dai documenti individualizzati o personalizzati.

Art. 14 – Alfabetizzazione all'Intelligenza Artificiale
1. L'Istituto promuove l'alfabetizzazione all'IA quale componente delle competenze digitali e della cittadinanza digitale.
2. Le attività formative devono favorire la capacità di:
 - comprendere in termini generali il funzionamento dell'IA;
 - riconoscerne potenzialità e limiti;
 - verificare criticamente le informazioni;
 - riconoscere contenuti falsi o manipolati;
 - comprendere i rischi relativi ai dati personali;
 - utilizzare correttamente i sistemi di IA generativa;

- comprendere i problemi relativi a bias e discriminazione;
- conoscere le implicazioni etiche e sociali dell'IA;
- utilizzare l'IA in modo responsabile, sicuro e consapevole.

3. L'Istituto propone, nei limiti delle risorse disponibili, la formazione del personale scolastico.

Art. 15 – Sicurezza e uso responsabile
È vietato utilizzare sistemi di IA per:
a. generare contenuti discriminatori, offensivi, minacciosi o lesivi della dignità delle persone;
b. creare o diffondere contenuti falsi finalizzati a danneggiare altre persone;
c. impersonare altri soggetti o creare contenuti ingannevoli attribuiti a terzi;
d. raccogliere o diffondere dati personali senza autorizzazione;
e. aggirare sistemi di sicurezza informatica;
f. compromettere account, dispositivi o reti dell'Istituto;
g. produrre materiale contrario alla legge o alle regole dell'Istituto;

Art. 16 – Uso dell'IA nei processi amministrativi

1. L'utilizzo dell'IA negli uffici amministrativi può essere autorizzato esclusivamente per finalità compatibili con i compiti istituzionali e con le procedure dell'Istituto.
2. L'IA può essere utilizzata, previa verifica di sicurezza e privacy, per attività quali:
 - supporto alla redazione di bozze;
 - sintesi di documenti non riservati;
 - organizzazione di informazioni;
 - supporto alla ricerca;
 - attività ripetitive o di natura ausiliaria.
3. L'IA non deve assumere autonomamente decisioni amministrative o provvedimenti che producano effetti giuridici sulle persone.
4. Ogni documento amministrativo prodotto con il supporto dell'IA deve essere verificato da un operatore umano competente prima della sua utilizzazione ufficiale.

Art. 17 – Sistemi di IA ad alto rischio ai sensi della normativa europea sull'IA

1. Particolare cautela deve essere adottata per sistemi di IA destinati a:
 - valutare gli apprendimenti;
 - determinare o influenzare significativamente il percorso educativo;
 - prendere decisioni relative all'accesso o all'ammissione;
 - classificare o monitorare gli studenti;
 - rilevare comportamenti durante prove o esami;
 - effettuare profilazioni degli studenti.
2. L'Istituto non introduce sistemi di questo tipo senza una preventiva verifica della loro conformità alla normativa europea e nazionale applicabile, delle garanzie previste per gli interessati e degli eventuali adempimenti in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni utilizzo deve comunque garantire adeguata supervisione e possibilità di controllo e intervento da parte di persone competenti.
4. L'istituto verifica periodicamente la classificazione e gli obblighi applicabili ai sistemi utilizzati, tenendo conto dell'evoluzione della normativa nazionale ed europea.

Art. 18 – Segnalazione di incidenti e utilizzi impropri

1. Studenti e personale sono tenuti a segnalare tempestivamente al docente, al Dirigente scolastico o al referente individuato eventuali:
 - violazioni dei dati personali;
 - utilizzi non autorizzati dell'IA;
 - contenuti discriminatori o dannosi;
 - errori significativi prodotti dai sistemi;
 - malfunzionamenti;
 - utilizzi fraudolenti o finalizzati a danneggiare altre persone.
2. Le eventuali violazioni relative ai dati personali sono gestite secondo le procedure interne dell'Istituto e la normativa applicabile.

Art. 19 – Responsabilità

1. L'utilizzatore rimane responsabile dell'uso dello strumento di IA e dei contenuti che decide di utilizzare o diffondere.
2. L'Istituto non considera automaticamente attendibili i risultati prodotti dai sistemi di IA.
3. L'utilizzo dell'IA non costituisce una giustificazione per errori, comportamenti illeciti, violazioni della privacy o violazioni delle regole scolastiche.

Art. 20 – Violazioni da parte degli studenti

1. L'uso dell'IA in violazione delle regole stabilite per una determinata attività didattica può comportare conseguenze sul piano valutativo secondo i criteri previamente comunicati dal docente.
2. Le condotte che costituiscano violazione del Regolamento d'Istituto sono valutate secondo le procedure disciplinari previste dal medesimo.
3. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della condotta, alla sua intenzionalità, alle conseguenze prodotte e all'età dello studente.

Art. 21 – Violazione e sanzioni relative all'utilizzo dell'intelligenza artificiale

1. L'utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale in violazione del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare quando la condotta contravviene alle disposizioni scolastiche, compromette il regolare svolgimento delle attività didattiche, lede i diritti o la dignità delle persone, viola la riservatezza o la protezione dei dati personali, oppure configura comportamenti fraudolenti.
2. Le sanzioni sono applicate nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, gradualità, temporaneità, responsabilità personale, diritto di difesa e finalità educativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.
3. La sanzione è determinata tenendo conto:
 - della gravità della violazione;
 - dell'intenzionalità della condotta;
 - dell'età dello studente;
 - della reiterazione del comportamento;
 - del danno prodotto;

- dell'eventuale coinvolgimento di altri studenti;
- della presenza di dati personali o particolari;
- dell'eventuale diffusione pubblica dei contenuti;

Art. 21.1 – Tipologia delle infrazioni
A. Violazioni lievi
Rientrano tra le violazioni lievi, a titolo esemplificativo:
a. utilizzare l'IA in un'attività nella quale il docente ne abbia vietato l'utilizzo, senza ulteriori elementi di frode o danno;
b. utilizzare l'IA senza dichiararlo quando la dichiarazione era espressamente richiesta, qualora l'utilizzo non abbia inciso sostanzialmente sull'attività valutativa;
c. utilizzare strumenti di IA per attività non autorizzate durante una normale attività didattica;
d. non rispettare le modalità stabilite dal docente per documentare l'utilizzo dell'IA.
Sanzioni applicabili
In relazione alla gravità concreta:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- annotazione sul registro elettronico, secondo le procedure dell'Istituto;
- attività educativa o riflessiva sull'uso responsabile dell'IA;
- ripetizione o rielaborazione dell'attività;
- esclusione dell'utilizzo dell'IA per una determinata attività o per un periodo definito.

B. Violazioni di media gravità
Rientrano tra le violazioni di media gravità:
a. utilizzare deliberatamente l'IA per produrre integralmente o prevalentemente un elaborato presentato come autonomamente realizzato, in violazione delle consegne;
b. utilizzare l'IA durante una verifica o altra prova valutativa nella quale ne sia stato espressamente consentito l'utilizzo;
c. utilizzare account o strumenti di IA di altri soggetti senza autorizzazione;
d. utilizzare l'IA per eludere deliberatamente una consegna o una verifica delle competenze personali;
e. reiterare una violazione già contestata tra quelle lievi.
Sanzioni applicabili
In relazione alla gravità e alla recidiva:

- richiamo scritto;
- convocazione della famiglia;
- svolgimento di attività educativa o riparativa a favore della comunità scolastica;
- rielaborazione o ripetizione della prova;
- eventuale attribuzione di una valutazione non positiva limitatamente alla prestazione nella quale è stata accertata la violazione, secondo i criteri previamente comunicati e nel rispetto della normativa sulla valutazione;
- sospensione temporanea dell'accesso agli strumenti digitali o ai servizi scolastici, quando pertinente;
- sanzione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto, secondo la competenza

dell'organo disciplinare.

C. Violazioni gravi
Rientrano tra le violazioni gravi:
a. inserire intenzionalmente in sistemi di IA non autorizzati dati personali, dati relativi alla salute, informazioni su disabilità/BES o altri dati particolarmente tutelati riferiti a studenti, docenti, personale o terzi;
b. utilizzare l'IA per creare o diffondere contenuti offensivi, denigratori, discriminatori o lesivi della dignità di altre persone;
c. creare mediante IA immagini, audio o video manipolati riferiti a studenti, docenti o personale, soprattutto quando siano idonei a ledere la reputazione o la dignità della persona;
d. utilizzare l'IA per realizzare attività di impersonificazione, falsificazione o inganno nei confronti di studenti, famiglie o personale scolastico;
e. utilizzare l'IA per aggirare sistemi di sicurezza informatica della scuola;
f. diffondere deliberatamente contenuti generati mediante IA contenenti dati personali o informazioni riservate acquisite nell'ambito scolastico;
g. utilizzare l'IA per attività di cyberbullismo o per arrecare intenzionalmente danno a un'altra persona;
h. reiterare comportamenti già sanzionati di particolare gravità.
Sanzioni applicabili
Possono essere applicate, secondo la gravità del fatto e nel rispetto delle competenze degli organi disciplinari:

- convocazione della famiglia;
- attività educativa e riparativa;
- obbligo di rimuovere, ove possibile e legittimamente, i contenuti illecitamente diffusi;
- risarcimento o riparazione del danno nei casi previsti dalla legge;
- sospensione dalle lezioni nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- ulteriori sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.

Qualora la condotta possa configurare un illecito civile, amministrativo o penale, l'Istituto procede secondo quanto previsto dalla legge, senza che la sanzione disciplinare scolastica sostituisca gli eventuali ulteriori procedimenti previsti dall'ordinamento.

Art. 21.2 – Violazioni relative alla privacy

1. La diffusione o comunicazione non autorizzata di dati personali attraverso sistemi di IA costituisce violazione particolarmente grave.
2. Qualora si verifichi un possibile incidente relativo alla protezione dei dati personali, la scuola attiva tempestivamente le procedure interne previste in materia di sicurezza e protezione dei dati e informa, per quanto di competenza, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).
3. La valutazione disciplinare della condotta tiene conto della natura dei dati coinvolti, del numero delle persone interessate, dell'eventuale diffusione pubblica e delle conseguenze prodotte.

Art. 21.3 – Utilizzo dell'IA nelle verifiche

1. Il docente deve indicare preventivamente, quando possibile, se l'uso dell'IA è:
 a. vietato;
 b. consentito esclusivamente per determinate attività;
 c. consentito con obbligo di dichiarazione;
 d. parte integrante della prova.
2. L'utilizzo dell'IA in una prova nella quale ne sia stato espressamente vietato l'uso costituisce violazione delle regole della prova.
3. La conseguenza sulla valutazione deve riguardare esclusivamente la prestazione oggetto della verifica e deve essere applicata secondo criteri previamente comunicati agli studenti.
4. La violazione disciplinare eventualmente connessa all'utilizzo fraudolento dell'IA è valutata separatamente secondo il presente Regolamento.

Art. 21.4 – Misure educative e riparative

1. In coerenza con la finalità educativa della sanzione disciplinare, la scuola può affiancare o sostituire, nei casi consentiti dalla normativa, la sanzione con attività finalizzate alla responsabilizzazione dello studente.
2. Possono essere previste, a titolo esemplificativo:
 - attività di educazione alla cittadinanza digitale;
 - elaborazione di un lavoro sui rischi dell'IA;
 - attività di riflessione sull'errore commesso;
 - attività di sensibilizzazione sull'uso corretto dei dati personali;
 - rielaborazione dell'attività svolta utilizzando correttamente l'IA;
 - attività di riparazione del danno, quando possibile e appropriato;
 - altre attività educative individuate dall'organo competente.
3. Le attività riparative devono essere proporzionate all'infrazione e non devono ledere la dignità dello studente.

Art. 21.5 – Recidiva

1. In caso di reiterazione della medesima o di analoga violazione, l'organo competente può applicare una sanzione di maggiore gravità, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. La recidiva non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave, dovendosi comunque valutare le circostanze concrete del singolo episodio.

Art. 21.6 – Garanzie procedurali

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che allo studente sia stata data la possibilità di esporre le proprie ragioni secondo le procedure previste dalla normativa e dal Regolamento d'Istituto.
2. Le sanzioni sono adottate dall'organo competente secondo la tipologia e la gravità dell'infrazione.
3. Per le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica si applicano le disposizioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti e della normativa vigente.
4. Lo studente e la famiglia possono esercitare i diritti di impugnazione previsti dalla normativa.

Art. 22 – Formazione del personale

1. L'Istituto può proporre la formazione del personale sull'utilizzo responsabile dell'IA.
2. La formazione può riguardare:
 - funzionamento e limiti dell'IA generativa
 - prompt e metodologie di utilizzo
 - privacy e protezione dei dati
 - copyright
 - sicurezza informatica
 - bias e discriminazione
 - valutazione critica degli output
 - progettazione didattica con l'IA
 - aspetti etici e pedagogici
 - sul dibattito scientifico e sull'evoluzione in corso dell'IA
 - degli impatti sullo sviluppo cognitivo (con particolare attenzione all'età evolutiva), sul lavoro, l'ambiente, la società e la democrazia

Art. 23 – Monitoraggio e aggiornamento

1. Il presente Regolamento è sottoposto a verifica periodica, almeno annuale, tenendo conto:
 - dell'evoluzione normativa;
 - delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali;
 - dell'evoluzione del Regolamento europeo sull'IA;
 - dell'esperienza maturata dall'Istituto;
 - dell'evoluzione tecnologica.
2. Le modifiche al Regolamento sono approvate secondo le competenze degli organi collegiali previste dalla normativa vigente.

Art. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal _____, successivamente all'approvazione da parte degli organi competenti.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e reso disponibile al personale, agli studenti e alle famiglie.

ALLEGATO A
Regole essenziali per gli studenti
Quando utilizzi l'IA a scuola:

1. Chiedi sempre se il docente ne consente l'uso.
2. Non copiare semplicemente la risposta dell'IA.
3. Controlla sempre le informazioni ricevute.
4. Non inserire dati personali tuoi o di altre persone.
5. Non utilizzare l'IA per barare durante verifiche o prove nelle quali non è consentita.
6. Dichiara l'uso dell'IA quando il docente lo richiede.
7. Mantieni la responsabilità del lavoro che consegni.
8. Ricorda che l'IA può sbagliare, inventare informazioni e presentarle come vere.
9. Rispetta copyright, fonti e proprietà intellettuale.
10. Usa l'IA per imparare, non per sostituire il tuo apprendimento.

ALLEGATO B
Dichiarazione di utilizzo dell'IA
Per le attività nelle quali il docente lo richieda:
Nome e cognome: _____
Classe: _____
Attività: _____
Strumento di IA utilizzato: _____
Per quale finalità è stato utilizzato:

In quale fase del lavoro è stato utilizzato:

Ho verificato criticamente le informazioni prodotte dall'IA:
☐ Sì
☐ No
Ho modificato/elaborato personalmente il risultato prodotto:
☐ Sì
☐ No
Breve riflessione sull'utilizzo dell'IA:

Data _____
Firma _____

VIRGILIO
Liceo Statale
Classico – Linguistico – Scientifico – Scienze Umane
Piazza Ascoli. 2 – 20129 MILANO
Via Pisacane, 11 – 20129 MILANO
C.F. 80107250153 – C.M.: MIPM050003

ALLEGATO C
Livelli di utilizzo dell'IA nelle attività didattiche

Livello	Utilizzo	Regola
0	IA vietata	Nessun utilizzo
1	IA come supporto	Consentita per idee, spiegazioni o revisione
2	IA con dichiarazione	L'utilizzo deve essere documentato
3	IA come oggetto di apprendimento	L'uso dell'IA costituisce parte dell'attività e viene valutato criticamente